



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE CONTABILITA' - TRIBUTI - ECON. - SERV. CIMITERIALI Ufficio RAGIONERIA

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 42 DEL 10-03-2021

Reg. generale n. 190 del 10-03-2021

Oggetto: STIPULA CONTRATTO PRIVATISTICO PER FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE E INVIO ORDINE MESE DI GENNAIO 2021. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

RICHIAMATI:

- l'articolo 6-*bis* del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale, sottoscritto in data 21/01/2000, con cui è stato statuito il diritto al buono pasto per i dipendenti turnisti ovvero impegnati nel lavoro pomeridiano e/o serale;
- gli articoli 45 e 46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto il 14/09/2000, con cui sono stati disciplinati a livello nazionale gli istituti della mensa aziendale e del buono pasto;
- il regolamento comunale per la gestione dei buoni pasto, sottoscritto in data 09/03/2005, con cui la Delegazione Pubblica e la Rappresentanza Sindacale Unitaria del Comune di Treia hanno statuito le regole vigenti in questo Comune in relazione all'istituto del "buono pasto", prevedendo, qualora spettante, un'indennità per il buono pasto dell'importo di € 5,29;
- il regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 dell'11/05/2007, che ha conglobato la materia relativa al buono pasto precedentemente contenuta nell'apposito regolamento di cui al punto precedente;

DATO ATTO che la delibera di Giunta comunale n. 233 del 30/12/2020, modificando l'art. 50, comma 6, del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, ha stabilito che il buono pasto sostitutivo del servizio mensa debba avere il valore di € 7,00;

DATO ATTO, inoltre, che il verbale firmato in data 10 dicembre 2020 dalla delegazione trattante di parte datoriale e dalla delegazione trattante di parte sindacale (a corredo dell'ipotesi di Contratto decentrato integrativo 2020/2022 siglata nella medesima

data), oltre a prevedere l'aumento del valore unitario del buono pasto, ha stabilito che lo stesso debba avere formato elettronico;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 677, della legge n. 160/2019, modificando l'articolo 51, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (cosiddetto TUIR contenuto nel DPR n. 917/1986), ha previsto che dal 1° gennaio 2020 i buoni pasto cartacei sono esenti da contributi INPS e tassazione IRPEF fino al limite di 4,00 €, mentre per i buoni pasto elettronici tale limite ammonta a 8,00 €;

RICHIAMATA la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, che favorisce il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), e, in particolare l'articolo 26, commi 3 e 3-bis, della legge n. 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi, che prevede l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma;

VERIFICATO che la Convenzione Consip Buoni Pasto 8 per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi valore nominale – Lotto 8 (Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Sardegna) è scaduta il 21/12/2020 e non è possibile emettere ordini diretti di acquisto per le Amministrazioni che non abbiano già effettuato un ordine nel lotto regionale scaduto;

CONSIDERATO che:

- con protocollo n. 1.442 del 21/01/2021, questo Ente ha inviato alla Repas Lunch Coupon s.r.l., fornitore aggiudicatario per la Convenzione Consip Buoni Pasto 8 – Lotto 8 Centro Italia, una richiesta di offerta privata per la fornitura di buoni pasto elettronici ai dipendenti, alle stesse condizioni della Convenzione Consip recentemente scaduta;
- in data 02/02/2021, con protocollo n. 2.259, la società di cui sopra ha inviato al Comune di Treia una proposta contrattuale avente le medesime condizioni economiche della Convenzione Consip, tra cui lo sconto del 19,50% sul valore nominale del buono pasto;

VISTO l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., il quale dispone che *“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;*

VISTI i primi tre commi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare il comma 2: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”;*

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di*

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 75.000 euro, per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e nell’articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

art. 1, c. 1: *“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. (..)”*;

- art. 1, c. 2: *“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro. (..)”;

- art. 32, c. 14. *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”*;

ACCERTATA, ai sensi del punto 4.2.2 delle Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’acquisizione dell’autodichiarazione dell’operatore economico circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;

DATO ATTO che è stata acquisita d’ufficio la seguente documentazione:

- estratto del Registro Imprese – archivio ufficiale delle CCIAA, documento n. P V4614338 del 02/02/2021, che accerta il possesso del requisito di cui all’articolo 80, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- certificato del Casellario giudiziale presso il Tribunale di Macerata n. 1584/2021/R, assunto al prot. n. 2.468 in data 04/02/2021;
- DURC online prot. INPS_24841225 richiesto l’11/02/2021, che accerta la regolarità contributiva della medesima ditta con validità fino all’11/06/2021;
- l’assenza di annotazioni pregiudizievoli sul casellario ANAC (accesso in data 03/02/2021);

ACQUISITO, ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e successive modificazioni ed integrazioni, il relativo CIG: Z2330EA27F;

RICHIAMATO l'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 120/2020 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), in base al quale è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo;

RITENUTO, quindi, opportuno stipulare il contratto per la fornitura di buoni pasto elettronici in favore dei dipendenti del Comune di Treia con la Repas Lunch Coupon s.r.l., con sede in via Nazionale 172 a Roma, C.F. 08122660585 e P.I. 01964741001, nel rispetto dei parametri qualità/prezzo della convenzione denominata "Buoni Pasto 8 – Lotto 8" come limiti massimi per l'acquisizione dei servizi in oggetto, parametri in base ai quali verrà applicato al nostro Ente uno sconto del 19,50% sul valore nominale del buono;

PRESO ATTO del prospetto con il quale i responsabili di settore decretano il riconoscimento dei buoni pasto maturati nel mese di gennaio 2021, che ammontano a n. 99;

VALUTATA in n. 800 la quantità di buoni pasto necessari per questo Ente nella prima parte dell'anno 2021, in attesa del perfezionamento della nuova Convenzione Consip Buoni Pasto – lotto centro Italia;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6-bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 18 del 27/12/2013;

VISTO il decreto sindacale n. 25 del 31 dicembre 2020, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 30/12/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 19/01/2021, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatogli dalla Giunta comunale;

VISTI gli articoli 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dalla stessa Giunta comunale;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'articolo 5 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. è il Dott. Luca Squadroni;
3. di STABILIRE, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - il fine che il contratto intende perseguire è quello di fornire i buoni pasto ai dipendenti come stabilito nei Contratti collettivi e nell'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Treia;
 - l'oggetto del contratto è la fornitura di buoni pasto elettronici del valore unitario di € 7,00 ai quali viene applicato dal fornitore lo sconto del 19,50%;
 - il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza;
 - il sistema ed il criterio di affidamento sono quelli descritti in narrativa;
4. di PROCEDERE, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, alla stipula del contratto privatistico per la fornitura di buoni pasto elettronici al personale dipendente con la Repas Lunch Coupon s.r.l., meglio identificata in premessa;
5. di PRENDERE ATTO, ai sensi del punto 4.2.2 delle Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, della sussistenza, in capo all'operatore economico, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici per i quali le autorità preposte hanno inviato apposita dichiarazione;
6. di DARE ATTO che il contratto è sottoposto, ai sensi del punto 4.2.3 delle Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, alla condizione risolutiva in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti di cui all'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 (Agenzia delle Entrate di Roma – Direzione Provinciale 1);
7. di TRASMETTERE l'ordinativo di fornitura dei n. 99 buoni pasto spettanti per il mese di gennaio 2021 attraverso il sito internet della Repas Lunch Coupon s.r.l.;
8. di IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la spesa complessiva presunta di € 4.692,48 al capitolo 110204 art. 1 del bilancio corrente (pari a € 5,64 di costo unitario per n. 800 buoni pasto stimati + IVA 4%);
9. di DARE ATTO, inoltre, che relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse;
10. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
11. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio online, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*".-

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 10-03-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 29-04-2021

Treia, 14-04-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 14-04-2021

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI
